



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 marzo 2002 (15.03)
(OR. fr)

6961/02

PUBLIC 2

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
FEBBRAIO 2002

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel febbraio 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nel febbraio 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet: ("<http://ue.eu.int>."); rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

FEBBRAIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo in ambito della procedura di codecisione			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE (05.02.2002)	Rif. doc. 5958/02		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette (06.02.2002)	Rif. doc. 6257/02		Maggioranza qualificata
2407° Consiglio Questioni economiche e finanziarie del 12 febbraio 2002			
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati	14648/01 + COR 1 (fr)	6/02, 7/02, 8/02	Unanimità
Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002	5250/02		Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2002				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI		TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2408° Consiglio Istruzione e Gioventù del 14 febbraio 2002 Solvibilità delle imprese di assicurazione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita		PE-CONS 3630/01 + REV 1 (nl,es,pt,sv) + REV 1 COR 1 (pt) + REV 1 COR 2 (sv) + REV 2 (it)	9/02, 10/02, 11/02	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita		PE-CONS 3631/01 + COR 1 (de,en,el) + REV 1 (nl,es,pt,sv) + REV 1 COR 1 (nl,sv) + REV 1 COR 2 (pt) + REV 2 (fr) + REV 3 (it) + REV 3 COR 1 (it)		Maggioranza qualificata
"Pacchetto TELECOM" Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)		PE-CONS 3672/01	12/02	Astenzione P Maggioranza qualificata
Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)		PE-CONS 3670/01		Maggioranza qualificata

FEBBRAIO 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)	PE-CONS 3671/01		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)	PE-CONS 3673/01		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)	PE-CONS 3674/01		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE	14685/01 + COR 1 (es) + COR 2 (nl)	13/02, 14/02, 15/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02	Maggioranza qualificata
2409° Consiglio Affari generali del 18 febbraio 2002 Regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri	12323/01 + COR 1 (da)	24/02	Unanimità

FEBBRAIO 2002				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
- Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti - Regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio	15179/01 + COR 1 (nl,es) 13473/01 + COR 1 + COR 2 (de,nl,en,e,es,fi)		Unanimità	
2410° Consiglio Agricoltura del 18 febbraio 2002				
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo	6179/02 + COR 1		Maggioranza qualificata	
Decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002	5224/02		Maggioranza qualificata	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea	PE-CONS 3677/01 + COR 1 (sv) + COR 2 (fi)	25/02	Maggioranza qualificata	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto	PE-CONS 3676/01	26/02, 27/02, 28/02, 29/02	Contro E, FIN, EL Maggioranza qualificata	

FEBBRAIO 2002				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2411° Consiglio Giustizia, Affari interni e protezione civile del 28 febbraio 2002				
Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità	5358/02 + COR 1 (el) + COR 2 (nl) + COR 3 (fi) + COR 4 (fi) + COR 5 (en) + REV 1 (sv)	30/02, 31/02, 32/02, 33/02, 34/02, 35/02, 36/02, 37/02, 38/02, 39/02	Unanimità	
Decisione del Consiglio che definisce la PMMA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a disposizioni penali	15330/01 + COR 1		Unanimità	
Regolamento del Consiglio che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino	6328/02	40/02, 41/02	Unanimità	

FEBBRAIO 2002				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Settore vitivinicolo		42/02	Astensione S, DK, E, NL, UK	
Decisione del Consiglio relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo	6182/02 + COR 1 (da,en,it,pt,sv)		Unanimità	
Decisione del Consiglio relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica italiana per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo	6183/02		Unanimità	

DICHIARAZIONE 6/02**Dichiarazione della delegazione svedese sull'articolo 1, paragrafo 1**

"La delegazione svedese dichiara che se la disposizione di cui all'articolo 2 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, in base alla quale gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno 95 euro per 1000 sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57%, comporta una modifica degli acquisti transfrontalieri danesi per le sigarette cui si applica un'accisa inferiore a 95 euro per 1000 sigarette, il Governo del suo paese è pronto a considerare la possibilità di proporre una modifica della legge svedese sulla tassazione del tabacco intesa ad applicare a tutte le sigarette un'accisa minima di 95 euro per 1000 sigarette."

DICHIARAZIONE 7/02**Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, paragrafo 2 e sull'articolo 2, paragrafo 2**

"La Commissione dichiara che intende presentare le relazioni di cui agli articoli 4 delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE nel corso del primo trimestre 2006, prestando particolare attenzione alla situazione della Spagna e di altri Stati membri che potrebbero essere confrontati a problemi analoghi."

DICHIARAZIONE 8/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che, nella prossima relazione di cui all'articolo 4 delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE, presenterà elementi sufficienti a consentire un riesame complessivo della possibilità di allineare la struttura delle accise applicate ai tabacchi da fumo tranciati a taglio fino alla struttura delle accise applicabili alle sigarette."

DICHIARAZIONE 9/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Articolo 1, punto 2 (modifica degli articoli 18, 19,20)

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, ai fini dell'articolo 19, paragrafo 7, i fondi "share-indexed" e "unit-linked" si considerano equivalenti ai fondi d'investimento".

DICHIARAZIONE 10/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione riesaminerà i problemi cui devono far fronte le piccole imprese di assicurazione nell'ambito del riesame del pacchetto "Solvibilità II".

DICHIARAZIONE 11/02

Dichiarazione della delegazione francese

"La delegazione francese si rallegra che la Commissione abbia confermato che il concetto di "contributi richiamati" ("rappel de cotisations") può essere interpretato liberamente dagli Stati membri all'atto del recepimento delle direttive."

DICHIARAZIONE 12/02

Dichiarazione della delegazione austriaca

"Al momento dell'adozione della direttiva quadro, l'Austria desidera che si prenda nota della sua interpretazione del testo dell'articolo 4, da cui dipende il suo accordo sulla direttiva.

Per quanto riguarda le competenze dell'organo di ricorso, l'Austria ha ripetutamente indicato che la richiesta avanzata dal Parlamento europeo che detto organo riconsideri il caso concreto nel suo insieme quanto al merito è incompatibile con la costituzione austriaca. Siffatte competenze, inoltre, appaiono oggettivamente ingiustificate per due motivi:

1. sono le autorità nazionali di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni che hanno in primo luogo le competenze necessarie per una adeguata decisione nel merito;
2. una riconsiderazione nel merito da parte dell'organo di ricorso comporterebbe ritardi procedurali pregiudizievoli per gli operatori delle telecomunicazioni.

Nell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva quadro la terza frase che si riferisce alla procedura nel complesso è in sintonia con questa impostazione giuridica. A parere dell'Austria, le competenze del tribunale amministrativo austriaco sono compatibili con gli obblighi derivanti dalla direttiva."

DICHIARAZIONE 13/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 2: articolo 3, paragrafo 3

"La Commissione si impegna nei dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva a esaminare, in seno al Comitato permanente delle sementi, la possibilità di modificare l'allegato II della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (per la parte concernente la lunghezza minima delle talee di portinnesto) in modo da rendere superfluo l'articolo 3, paragrafo 3 del testo della direttiva in vigore.".

DICHIARAZIONE 14/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 2: articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

"La Commissione si impegna a esaminare, in seno al Comitato permanente delle sementi, le condizioni applicabili agli scambi tra agricoltori e conservatori per la conservazione della biodiversità, allorché saranno adottate le disposizioni in materia di commercializzazione.".

DICHIARAZIONE 15/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 1, punto 2: articolo 3, paragrafo 4, lettera d)

"La delegazione tedesca fa rilevare che in caso di impiego di meristemi nelle procedure di moltiplicazione *in vitro* possono apparire variazioni somaclonali. Per evitare, nei limiti del possibile, che ne sia inficiata l'autenticità varietale, occorre tenere in debito conto tali rischi nel fissare, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva, le esigenze che devono soddisfare i materiali provenienti da una moltiplicazione *in vitro*.".

DICHIARAZIONE 16/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 3: articolo 4

"La Commissione si impegna, entro dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, ad esaminare in sede di Comitato permanente delle sementi la possibilità di modificare l'allegato IV della direttiva 68/193/CEE del Consiglio in modo da prescrivere l'indicazione, sull'etichetta ufficiale, del paese d'origine del materiale prima dell'innesto, quando le parti della pianta da innestare sono state prodotte in un altro paese."

DICHIARAZIONE 17/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 6: articolo 5 ter bis

"La Commissione conferma che terrà pienamente conto di qualsiasi modifica apportata alla direttiva 2001/18/CE nell'elaborare la sua futura proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione delle varietà di vite geneticamente modificate."

DICHIARAZIONE 18/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1, punto 6: articolo 5 ter bis

"Il Consiglio e la Commissione confermano che le disposizioni generali delle parti A, B e D della direttiva 2001/18/CE resteranno applicabili anche dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 5 ter bis, paragrafo 2 lettera b)."

DICHIARAZIONE 19/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 6: articolo 5 ter bis

"Nell'elaborare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 5 ter bis, paragrafo 2, lettera b), la Commissione intende introdurre una disposizione a norma della quale le modalità tecniche e scientifiche di attuazione della valutazione delle conseguenze sull'ambiente e delle altre prescrizioni sono stabilite secondo le procedure di comitato."

DICHIARAZIONE 20/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 6: articolo 5 ter bis

"La Commissione conferma che il futuro regolamento previsto dalla presente direttiva nell'articolo 5 ter bis si configurerà come legislazione settoriale prendendo in considerazione i caratteri specifici del materiale della vite nel contesto agricolo tradizionale d'Europa, nonché le opportune misure al fine di evitare qualsiasi effetto dannoso per la salute umana e l'ambiente, inclusi possibili impatti a lungo termine conformemente ai principi stabiliti nell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

La Commissione intende presentare la proposta per questa normativa settoriale al più presto."

DICHIARAZIONE 21/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 12: articolo 8, paragrafo 2

"La Commissione si impegna, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ad esaminare, in sede di Comitato permanente delle sementi, la possibilità di precisare maggiormente la nozione di "piccoli quantitativi" destinati al consumatore diretto e ad elaborare eventuali misure.".

DICHIARAZIONE 22/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 14: articolo 10, paragrafo 3

"La Commissione si impegna ad esaminare quanto prima il problema del documento uniforme previsto dal regolamento CE n. 1493/1999.".

DICHIARAZIONE 23/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 1, punto 20: articolo 14 bis

"La Commissione si impegna ad esaminare la possibilità di consultare le organizzazioni professionali interessate, nel quadro dei suoi competenti comitati consultivi, allorché organizzerà esperimenti temporanei al fine di individuare migliori soluzioni per sostituire talune disposizioni della direttiva.".

DICHIARAZIONE 24/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione prende atto che il regolamento che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, autorizza la Commissione, nel quadro di una decisione che il Consiglio deve adottare in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti per conto della Comunità europea sul mercato dei capitali o con le istituzioni finanziarie.

La Commissione riconosce che, a seconda della situazione che può prevalere sui mercati finanziari nel momento in cui si elabora la decisione del Consiglio di concedere un prestito a sostegno della bilancia dei pagamenti, il ricorso ad operazioni di swap direttamente connesse al prestito potrebbe migliorare le condizioni finanziarie del prestito da concedere ad uno Stato membro beneficiario.

In tali circostanze, la Commissione ritiene che sia nell'interesse degli Stati membri beneficiari del prestito includere, caso per caso, nella sua proposta di decisione del Consiglio intesa a concedere un prestito a sostegno della bilancia dei pagamenti, l'autorizzazione per la Commissione di procedere ad operazioni swap connesse con i prestiti necessari al finanziamento dei prestiti."

DICHIARAZIONE 25/02

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

"Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 1994 nelle cause C-382/92 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso di trasferimenti di imprese) e C-383/92 (Licenziamenti collettivi)."

DICHIARAZIONE 26/02

Dichiarazione della delegazione spagnola

"Il Regno di Spagna vota contro l'adozione della direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto per i motivi seguenti:

- L'inserimento degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva infrange il principio della libertà d'impresa. Con questo provvedimento, il settore dell'autotrasporto è il primo nel quale si regola una giornata di lavoro dell'imprenditore.
- L'inserimento degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva disincentiva la creazione e limita la capacità di sviluppo delle imprese di trasporto poiché il pertinente quadro giuridico risulta sfumato. Le piccole imprese non sapranno se le loro attività si collocheranno entro un quadro imprenditoriale, oppure all'interno di un contratto di lavoro come quello di qualsiasi lavoratore subordinato o, peggio ancora, se saranno soggette alle limitazioni ma non ai diritti che sono conferiti e riconosciuti a tale lavoratore.
- L'inserimento degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva crea un problema di grande rilevanza per l'amministrazione competente su ordine al controllo della medesima e all'impossibilità di effettuarlo. Infatti, pretendere di controllare la giornata di lavoro quotidiano di un autotrasportatore autonomo, o di un imprenditore di qualunque altro settore è irrealizzabile in una società che si regge sui principi del libero mercato, per cui detto imprenditore non è subordinato rispetto a un altro.
- L'inserimento degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva suscita, per quanto riguarda la Spagna, problemi più gravi rispetto ad altri Stati membri a causa delle dimensioni di questa categoria. Infatti, oltre il 60% dei nostri autotrasportatori sono autonomi, e questo dà un'idea dei problemi politici e sociali che una misura cautelativa con queste caratteristiche può far sorgere presso le imprese.
- Nell'inserire gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva non è stato tenuto conto del parere di questa categoria. In effetti, tanto la IRU quanto molte associazioni nazionali di categoria del nostro paese hanno dichiarato di essere contrarie all'inserimento nella direttiva menzionata."

DICHIARAZIONE 27/02

Dichiarazione della delegazione finlandese

"A parere della Finlandia l'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro agli autotrasportatori autonomi non è giustificata. La Finlandia ha tuttavia dato il suo sostegno alla posizione comune, in considerazione del fatto che l'inclusione nella direttiva degli autotrasportatori autonomi era subordinata ad una valutazione delle conseguenze da parte della Commissione. Benché nella proposta di direttiva sia stata recepita una serie di elementi che tengono conto delle sue particolari circostanze, la Finlandia non è in grado di approvare una direttiva che rende applicabile agli autotrasportatori autonomi la limitazione dell'orario di lavoro allo scadere del periodo indicato. Per tale motivo la Finlandia voterà contro la proposta.

La Finlandia ritiene che la Commissione nel formulare la proposta citata all'articolo 2, proponga di escludere dal campo di applicazione della direttiva perlomeno quegli autotrasportatori autonomi che corrispondono ai criteri menzionati nel suddetto articolo."

DICHIARAZIONE 28/02

Dichiarazione della delegazione italiana

"L'Italia ritiene che l'accordo raggiunto rappresenti un importante risultato, in quanto afferma il principio dell'inclusione dei lavoratori indipendenti nell'ambito di applicazione della direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano a titolo professionale operazioni mobili di autotrasporto.

L'Italia manifesta però la propria insoddisfazione per i termini troppo lunghi previsti per l'applicazione della direttiva agli autotrasportatori autonomi, la cui temporanea esclusione determina condizioni di distorsione della concorrenza e contribuisce alla frammentazione del mercato.

Ricorda che viene comunque fatto salvo il diritto di un Paese Membro di applicare la direttiva ai propri lavoratori indipendenti prima della scadenza individuata a livello comunitario.

Fa inoltre affidamento sulla relazione della Commissione per l'esame degli effetti del regime in questione sulla sicurezza stradale, la concorrenza, la struttura del settore.

Sottolinea la necessità che la Commissione, nel presentare eventuali proposte, si impegni ad evitare in ogni caso distorsioni di concorrenza su segmenti di mercato liberalizzati."

DICHIARAZIONE 29/02

Dichiarazione della delegazione greca

"L'inclusione degli autotrasportatori autonomi nell'ambito di applicazione della presente direttiva, seppure quattro anni dopo, provocherà seri problemi nel settore delle attività di trasporto stradale in Grecia, data l'organizzazione strutturale del mercato dei trasporti.

Pertanto, la Grecia vota contro tale direttiva, mantenendo la propria posizione, visto che gli autotrasportatori autonomi restano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva."

Dichiarazioni del Consiglio

DICHIARAZIONE 30/02

a) sull'articolo 3, paragrafo 3

“Il Consiglio dichiara di ritenere molto importante, qualora l'Eurojust fornisca supporto alle indagini e azioni penali conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, che vi sia una buona cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione, pur nel pieno rispetto delle rispettive competenze.”

DICHIARAZIONE 31/02

b) sull'articolo 11, paragrafo 1

“Il regolamento interno dell'Eurojust preciserà le modalità che consentano alla Commissione di partecipare ai lavori dell'Eurojust nei settori che rientrano nelle sue competenze.”

DICHIARAZIONE 32/02

c) sull'articolo 13, paragrafo 2

“Il Consiglio conviene di disciplinare urgentemente, conformemente ai principi previsti all'articolo 101, paragrafo 3 della Convenzione di applicazione Schengen, e al più tardi per il 15 giugno 2002, le modalità secondo le quali i membri nazionali dell'Eurojust avranno accesso a determinati dati del Sistema d'Informazione Schengen e più particolarmente a quelli di cui agli articoli 95 e 98 della Convenzione di applicazione Schengen.”

DICHIARAZIONE 33/02

d) sull'articolo 24, paragrafo 3

“Il Consiglio dichiara che, qualora una denuncia sia presentata riguardo al trattamento dei dati personali da parte dell'Eurojust, quest'ultimo e lo Stato membro interessato esaminano la questione e assicurano che nessuno subisca danni per una asserita mancanza di chiarezza sulle responsabilità.”

DICHIARAZIONE 34/02

e) sull'articolo 26, paragrafo 1

“Il Consiglio invita l'Europol e l'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (pro Eurojust) ad impegnarsi a compiere i passi necessari al fine di predisporre, conformemente alla convenzione Europol, un accordo di cooperazione con l'Eurojust che includa lo scambio di informazioni su dati personali. Il contenuto di tale accordo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio all'atto dell'adozione della decisione che istituisce l'Eurojust, prima della sua adozione formale, non appena ciò sarà giuridicamente possibile. Il Consiglio prende tuttavia atto che la questione delle relazioni tra l'Europol e l'Eurojust dovrà essere oggetto di un nuovo esame per valutare le modalità in base alle quali si possano meglio prendere in considerazione gli aspetti non ancora inclusi dalla convenzione Europol, come ad esempio:

- lo scambio di analisi e di informazioni tra l'Europol e l'Eurojust, su eventuale richiesta di una delle due entità,
- la cooperazione pratica per il sostegno delle squadre investigative comuni,
- il coordinamento delle iniziative intese a chiedere alle autorità nazionali di condurre indagini e di coordinare azioni penali nel rispetto delle norme procedurali dello Stato adito e nel quadro delle rispettive competenze dell'Europol e dell'Eurojust.”

DICHIARAZIONE 35/02

f) sull'articolo 30, paragrafo 1

“Il Consiglio conviene che l'autorità definita all'articolo 28, paragrafo 6 possa, nel pieno rispetto della segretezza delle indagini, autorizzare il personale dell'Eurojust a testimoniare a richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro.”

DICHIARAZIONE 36/02

g) sull'articolo 34

"Il Consiglio conviene che il bilancio dell'Eurojust sia determinato nel rispetto delle prospettive finanziarie dell'Unione europea per il periodo 2002-2006."

DICHIARAZIONE 37/02

Dichiarazione dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'articolo 28, paragrafo 4

“I Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio provvederanno affinché i membri nazionali chiamati a svolgere una qualsiasi funzione all'interno dell'Eurojust possano assolvere il loro mandato.”

DICHIARAZIONE 38/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 13, paragrafo 2

"La delegazione tedesca dichiara che la disposizione non dovrebbe limitarsi all'accesso dei membri nazionali dell'Eurojust, ma che occorre perseguire un pacchetto globale."

DICHIARAZIONE 39/02

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino e 26, paragrafo 3

"La tutela degli interessi finanziari della Comunità è una responsabilità condivisa fra la Comunità e gli Stati membri e a tale titolo si deve sottolineare che, a livello di trattati, l'articolo 280 del trattato CE costituisce la base giuridica specifica per svolgere attività di cooperazione con le autorità nazionali competenti (art. 280, par. 3 CE) o per adottare le misure necessarie per prevenire e combattere la frode e ogni altra attività illegale che lede gli interessi finanziari della Comunità (art. 280, par. 4 CE). In tale contesto dovrebbe essere garantita in particolare la stretta e regolare cooperazione fra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, da un lato, e fra la Commissione (OLAF) e l'Eurojust, dall'altro."

DICHIARAZIONE 40/02

Dichiarazione della delegazione francese

"La delegazione francese, nel rammentare l'importanza che annette all'obiettivo dell'EURODAC, creato per raccogliere, trasmettere e confrontare le impronte digitali dei richiedenti asilo ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino, vigilerà in maniera particolare affinché l'attuazione dell'EURODAC sia conforme ai principi stabiliti dal presente regolamento."

DICHIARAZIONE 41/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ribadisce che per garantire un buon funzionamento dell'EURODAC sarà indispensabile una stretta cooperazione tra l'unità centrale e gli utilizzatori. A tal fine la Commissione continuerà a cooperare strettamente con i servizi nazionali incaricati della gestione dell'EURODAC, e terrà con tutti loro regolari consultazioni sulle questioni tecniche di interesse comune."

DICHIARAZIONE 42/02

Dichiarazione della Commissione

"In linea generale, la Commissione è contraria alla concessione di aiuti al funzionamento. Le misure unilaterali di concessione di aiuti di Stato che mirano solo a migliorare la situazione finanziaria dei produttori e non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, in particolare gli aiuti concessi esclusivamente in base ai prezzi, ai quantitativi o alle unità di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, i quali sono incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per loro natura, tali aiuti possono distorcere i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

La nuova organizzazione di mercato del settore vitivinicolo è in vigore soltanto dal 1° agosto 2000. Essa rispecchia la posizione comune degli Stati membri circa il tipo di sostegno finanziario sufficiente e necessario al funzionamento di tale mercato. È preoccupante che gli Stati membri ricorrano sin d'ora alla concessione di tipi di aiuti nazionali complementari che la Commissione, di norma, non può autorizzare in quanto costituiscono aiuti al funzionamento e non consentono pertanto di apportare miglioramenti strutturali al settore interessato.

La concessione di siffatti aiuti nazionali, autorizzata senza alcun controllo o alcun obbligo quanto al loro legame con misure strutturali, costituisce un grave rischio di distorsione della concorrenza tra Stati membri. Gli altri Stati membri saranno indotti ad agire nello stesso modo e a concedere anch'essi degli aiuti. Gli agricoltori saranno meno motivati ad avviare riforme strutturali nel quadro dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

La Commissione si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio."

FEBBRAIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2407° Consiglio Questioni economiche e finanziarie del 12 febbraio 2002	
Regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America Doc. 5512/02 Regolamento del Consiglio recante proroga per il 2002 di provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995, per determinati prodotti agricoli trasformati, per quanto riguarda i prodotti originari della Norvegia Doc. 15482/01	
2408° Consiglio Istruzione e gioventù del 14 febbraio 2002	
Risoluzione del Consiglio relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001 Docc. 14757/01 + COR 1 (en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv) + COR 2 (de) + COR 3 (fr) + REV 1 (pt) Parere del Consiglio sulle questioni legate all'istruzione e alla formazione nella proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 Doc. 14758/01 + COR 1 (fi) + REV 1 (pt) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul valore aggiunto del volontariato dei giovani nel quadro dello sviluppo dell'azione della Comunità per la gioventù Doc. 14759/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (fr) Conclusioni del Consiglio sul follow-up della relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione in vista della preparazione di una relazione congiunta del Consiglio e della Commissione da presentare al Consiglio europeo della primavera del 2002 Doc. 14863/01 + COR 1 (en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv) + COR 2 (fr) + COR 3 (fi) + REV 1 (pt) + REV 2 (nl)	

FEBBRAIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici Doc. 15073/01 + COR 1 + ADD 1 + ADD1 COR 1 (en) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE Doc. 14402/01 + REV 1 (fr,es) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 1 COR 2 (fr) + ADD 1 COR 3 (fr) Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa Doc. 6365/02 2409° Consiglio Affari generali del 18 febbraio 2002 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea Doc. 5665/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan Doc. 5662/02 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia Doc. 5881/02 Regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA dalla Polonia nella Comunità per il periodo 1° gennaio -	
	Contro DK, FIN, NL, S, UK
	Contro DK, FIN, S, UK
	Contro D

FEBBRAIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
31 dicembre 2002 (proroga del sistema di duplice controllo) Docc. 5065/02 5066/02, 5067/02 - Decisione del Consiglio che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare Doc. 13300/01 - Decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre Doc. 13302/01 Azione comune del Consiglio che proroga la nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 6033/02 Regolamento del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone Doc. 6012/02 Zimbabwe - Decisione del Consiglio che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 6285/02 - Posizione comune del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Doc. 5951/02 + COR 1 - Regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe Doc. 6243/02 + COR 1 2410° Consiglio Agricoltura del 18 febbraio 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro Doc. 14854/01 + COR 1 (en) + COR 2 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 Raccomandazione del Consiglio riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri	

FEBBRAIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
materia di occupazione degli Stati membri Doc. 5225/02 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) Doc. 15079/01 + COR 1 (da) + ADD 1 Procedure scritte completate il 26 febbraio 2002 • Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio che istituisce un Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione Doc. 6459/02 • Accordo interistituzionale relativo al finanziamento della Convenzione sul futuro dell'Unione europea Doc. 6463/02 Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 27 febbraio 2002 Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio Doc. 5650/02 2411° Consiglio Giustizia, Affari interni e protezione civile del 28 febbraio 2002 Decisione del Consiglio riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen Doc. 15304/01 Atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi Doc. 14681/01 + COR 1	

FEBBRAIO 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995 Doc. 5978/02, 9541/91, 7502/97, 6788/97 Decisione del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera Doc. 6278/02 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese Doc. 6042/02 Prodotti siderurgici/Kazakistan, Russia, Ucraina - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi - Regolamento del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi Docc. 5352/02 + COR 1, 5353/02, 5354/02 + COR 1, 5355/02, 5356/02 + COR 1, 5357/02	Astensione NL